

# Regolamento Regionale

## Fondo di welfare contrattuale

2019

previsto dall'Accordo Interconfederale – Intercategoriale Regionale del 27 settembre 2017 e ss.mm e ii.

### GENERALITÀ

#### ART. 1 - COSTITUZIONE FONDO WELFARE CONTRATTUALE ARTIGIANI

Viene costituito il Fondo di welfare contrattuale dell'artigianato destinatario delle quote annuali versate dalle imprese attraverso EBNA in ottemperanza a quanto previsto dall'accordo del 27 settembre 2017 e accordi successivi nelle modalità di cui all'art.2.

#### ART. 2 - SOGGETTI VERSANTI

Sono tenute al versamento tutte le imprese artigiane con dipendenti e le imprese che applicano i CCNL artigiani sottoscritti dalle Parti firmatarie dell'accordo del 27 settembre 2017 e dell'integrazione del 9/11/2017, nonché dagli accordi intervenuti successivamente. I versamenti delle quote regionali sono effettuati dal 1° settembre 2017 o da quando insiste l'obbligo di versamento tramite F24 assieme alle quote già previste per EBNA ed FSBA.

Sono escluse le imprese che applicano il CCNL Edilizia artigiani.

Settori esclusi dall'Accordo Interconfederale Regionale del 27 settembre 2017: Meccanica Artigiana, Odontotecnici, Orafi-Argentieri temporaneamente esclusi in ragione della mancata adesione delle categorie sindacali all'Accordo Interconfederale Regionale.

#### ART. 3 - QUOTE

I versamenti sono mensili e non è previsto alcun frazionamento in ragione dell'orario contrattuale dei singoli dipendenti e si effettuano per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti in forza.

La quota è dovuta per tutti quei lavoratori che siano stati nel mese alle dipendenze, con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei contratti a chiamata e dei collaboratori.

Le quote raccolte sono specificatamente destinate alle prestazioni previste al successivo art.5 e non possono essere diversamente utilizzate.

#### ART. 4 - DESTINATARI

Hanno diritto alle prestazioni, di cui agli articoli successivi del presente regolamento, le imprese e le loro maestranze in regola con i versamenti, così come dettato all'art. 6.

L'accesso alle prestazioni relative ai dipendenti è ammesso per quelli in forza al momento dell'evento per il quale si chiede l'intervento e per i quali siano stati effettuati i versamenti previsti dagli accordi Nazionali e dagli accordi regionali del 27/9/17 e 9/11/17, nonché dagli accordi intervenuti successivamente.

Le prestazioni non sono dovute ai dipendenti non più in forza al momento dell'erogazione, ovvero non più in forza oltre 90gg prima dell'erogazione.



1

L'accesso alle prestazioni relative alle imprese è ammesso per quelle in regola con i versamenti previsti dagli accordi Nazionali e dagli accordi regionali del 27/9/17 e 9/11/17, nonché dagli accordi intervenuti successivamente.

#### **ART. 5 - ARTICOLAZIONE FONDO WELFARE CONTRATTUALE**

Le prestazioni a carico del Fondo sono regolate dal presente Regolamento, che si articola per tre distinte destinazioni, specificatamente finanziate:

- Prestazioni per dipendenti, a carico del Fondo Welfare
- Prestazioni per imprese, a carico del Fondo Sviluppo Imprese
- Prestazioni a carico del Fondo sostegno del reddito (integrazione del fondo contrattuale a FSBA)

Le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, ovvero quelle erogate dal Fondo Welfare e dal Sostegno al Reddito, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2° comma art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166, (fondo di solidarietà INPS) e quindi sottoposte al contributo di solidarietà del 10%.

Le provvidenze a favore delle imprese, ad esclusione di quelle derivate da acquisti diretti di impianti, macchinari e/o attrezzature, sono soggette a una trattenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 DPR n 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall'art.21 c.11 d) del D.L.449/97 e ss.mm. di cui, al momento della liquidazione, verrà fornita idonea certificazione.

#### **ART. 6 - REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

Il versamento delle quote va effettuato nelle modalità previste all'art. 3. La regolarità dei versamenti, così come indicata dai commi 2 e 4 dell'art.4, dà diritto alle prestazioni da parte del Fondo contrattuale regionale non previste da altri fondi e/o strumenti della bilateralità artigiana sia regionali, sia nazionali e che non concorrono all'erogazione delle altre prestazioni previste dagli Accordi Nazionali.


Le imprese, al momento della richiesta, per accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento devono essere in regola con l'adesione e devono aver corrisposto l'intera quota di loro spettanza, intendendo per questa la somma dei versamenti dovuti dall'impresa per gli anni in cui ricorrevano gli obblighi contrattuali.

Si considerano regolari le imprese che hanno provveduto per intero ai versamenti dovuti ad EBNA ed eventualmente a FSBA per chi obbligato e ai versamenti previsti dagli accordi 27/11/17 e 9/11/17, nonché dagli accordi intervenuti successivamente e comunque dal momento in cui interviene l'obbligo. EBER si riserva di acquisire e verificare la documentazione della regolarità contributiva richiesta.

I versamenti al Fondo sono dovuti solo da imprese con dipendenti. Le prestazioni del presente regolamento possono essere richieste per le imprese neo-aderenti dopo 90 giorni dal momento in cui interviene l'obbligo di versamento e per i lavoratori dopo 90 gg dall'assunzione e comunque dopo che il lavoratore ha superato il periodo di prova nel caso in cui questo sia superiore a 90gg.

#### **ART. 7 - COSTITUZIONE DISPONIBILITÀ**

Le quote di adesione al Fondo verranno imputate secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale-Intercategoriale del 27/09/2017, nonché dagli accordi intervenuti successivamente alle destinazioni per le quali sono state previste. Le Parti firseranno annualmente gli importi da destinare alle singole prestazioni o gruppi delle stesse.



#### **ART.8 - GESTIONE FONDO**

Le Parti Sociali sottoscriventi l'accordo interconfederale-intercategoriale del 27 settembre 2017 determineranno annualmente i Regolamenti e costituiranno un Comitato di Gestione formato dalle Parti Sociali di EBER finalizzato a gestire il Fondo e affidano alla Commissione Tecnica di EBER l'esame delle richieste di prestazione.

La Commissione Tecnica, autorizza entro 60 giorni sulla accettabilità della domanda, e provvede alla erogazione e a contabilizzare le uscite.

#### **ART. 9 - UTILIZZO DISPONIBILITÀ FONDO**

Il Fondo è solidaristico e interviene nel limite e fino a concorrenza delle risorse stanziato.

Nel caso di residui, questi andranno ad incrementare le risorse dello stesso fondo per gli anni successivi.

#### **ART.10 - RICHIESTA PRESTAZIONI**

Le richieste potranno essere presentate alle imprese dal lavoratore o da parte delle organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore conferisce delega. Le prestazioni a favore dei lavoratori del presente regolamento costituiscono obbligo contrattuale per le imprese, pertanto il mancato inoltro della domanda del lavoratore da parte dell'impresa, tramite il portale ABACO ad EBER, per cause non imputabili allo stesso lavoratore, comporta che l'impresa eroghi direttamente l'importo previsto. Altresì, il lavoratore dovrà presentare, oltre alla domanda di prestazione, anche la documentazione prevista nei tempi indicati dal presente regolamento, nel caso il lavoratore ometta di fornire all'impresa la documentazione necessaria all'ottenimento della prestazione non potrà essere imputabile all'impresa l'inadempienza dell'obbligo contrattuale.

Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese tramite il portale ABACO a EBER entro i termini previsti per ogni singolo intervento.

Le richieste di intervento devono essere completate con la documentazione prevista pena la decadenza della richiesta e delle relative prestazioni.


#### **ART.11 - DOCUMENTAZIONI CONTABILI**

Il bonifico effettuato da EBER nel CC indicato dall'impresa costituisce titolo all'avvenuto riconoscimento della prestazione al lavoratore.

#### **ART. 12 - RICORSI**

Sulle richieste non accolte in prima istanza dalla Commissione Tecnica è possibile ricorrere al Comitato di Gestione che alla prima riunione utile valuterà i ricorsi pervenuti.

---



## PRESTAZIONI PER DIPENDENTI

### ART.13 -TIPOLOGIA LAVORATORI

Il Fondo Welfare contrattuale Dipendenti è destinato agli interventi per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti delle imprese che aderiscono ai sensi dell'art.2 che si trovano nelle seguenti situazioni:


1. usufruiscono dell'astensione facoltativa per maternità ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.151/01

#### Gruppo A Famiglia

2. hanno figli a carico frequentanti :
  - a. asili nido
  - b. scuole materne
  - c. scuole elementari
  - d. medie inferiori
  - e. medie superiori
  - f. università
3. hanno figli a carico che partecipano a stage o corsi curriculari in scuole di pari grado all'estero promosse dal proprio istituto o che sono stati ammessi al progetto ERASMUS
4. hanno figli a carico che hanno concluso un percorso scolastico/formativo/universitario con merito
5. hanno figli a carico frequentanti centri ricreativi estivi (campi solari)
6. hanno figli a carico che usufruiscono del trasporto pubblico scolastico;

#### Gruppo B Altre Prestazioni

7. hanno famigliari in condizioni di non auto sufficienza
8. hanno sostenuto spese per lenti correttive ausili ortopedici o acustici
9. hanno sostenuto spese funerarie
10. hanno sostenuto spese per ticket sanitari non inclusi nelle fattispecie previste dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane San.Arti.
11. hanno sostenuto spese (non ticket) per cure termali
12. sono titolari di abbonamento a mezzo pubblico per recarsi al lavoro;
13. hanno subito decurtazioni per punti alla patente



Per comodità di rappresentazione le prestazioni sopra individuate dal punto 2. al punto 6. sono del Gruppo A Famiglia, mentre quelle dal punto 7. al punto 13. sono del Gruppo B Altre Prestazioni, mentre quella individuata al punto 1. Maternità Facoltativa

#### **ART. 14 ATTIVAZIONE RICHIESTE**

Per ricevere le prestazioni previste i lavoratori, direttamente o per il tramite di una Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo interconfederale regionale del 27/9/17 cui conferiscono mandato, devono presentare all'impresa, la modulistica prevista con la documentazione richiesta per ogni tipologia.

I tempi di attivazione delle richieste da parte dei lavoratori sono legati all'anno solare in cui si rileva la condizione.

La documentazione deve riferirsi all'anno per il quale viene effettuata la domanda; domande e documentazione devono comunque essere presentate tempestivamente all'impresa. L'impresa dovrà inoltrarle telematicamente tramite ABACO ad EBER inderogabilmente entro e non oltre la fine del mese successivo a quello di ricezione.

Le richieste pervenute ad EBER entro il 31 Ottobre saranno liquidate entro l'anno solare a cui si riferiscono. Per tutte le domande consegnate all'impresa oltre tale data non è garantita la liquidazione nell'anno corrente, verrà comunque garantita l'erogazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le richieste relative alle prestazioni per la frequenza scolastica, previste al successivo art.16 che devono essere presentate all'impresa entro il 30 Novembre, mentre tutte le altre potranno essere presentate entro il 31 dicembre.

L'impresa provvederà ad inoltrare, telematicamente tramite ABACO, le richieste ricevute ad EBER entro e non oltre la fine del mese successivo.

I lavoratori potranno inoltrare una sola domanda per figlio fino ad un massimo di 3, relativamente alle prestazioni del Gruppo A (articolo 13 punti 2 lettere a, b, c, d, e, f, 3, 4, 5, e 6). Ogni lavoratore non potrà comunque presentare annualmente più di tre domande siano esse del Gruppo A e/o del Gruppo B.

Le richieste di astensione per maternità facoltativa sono da considerarsi neutre ai fini dei computi di cui sopra.


Il Fondo garantisce la liquidazione di una prestazione. Entro gennaio 2020 le Parti si incontreranno per verificare la sostenibilità economico-finanziaria del Fondo e decideranno se sarà possibile liquidare, interamente o parzialmente, le domande eccedenti quelle per le quali è garantita la liquidazione.

In caso di domande plurime, relative alle prestazioni dell'art.13 sarà garantita la liquidazione alla domanda opzionata come principale dal lavoratore, in caso di mancata opzione verrà liquidata la prestazione di importo maggiore.

#### **ART. 15 - MATERNITÀ FACOLTATIVA**

La lavoratrice/lavoratore potrà accedere a questa prestazione compilando l'apposita modulistica denominata DWI scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla, nelle modalità previste dall'art.14, all'impresa allegando la seguente documentazione:

- Copia della richiesta di astensione per il periodo in oggetto presentata ad Inps



- Copia della busta paga senza alcuna fruizione di periodi di astensione facoltativa e/o obbligatoria

La prestazione interviene per un periodo massimo complessivo di sei mesi se fruiti in unica soluzione, o in alternativa ad un periodo massimo di sei mesi fruiti in forma frazionata per periodi non inferiori ad una settimana.

La prestazione è fissata nel 50% della retribuzione mensile lorda entro un massimale di 2.200 € riferita al tempo pieno, spettante per l'orario di lavoro in essere prima dell'astensione; l'orario di lavoro non può essere cambiato durante il periodo di astensione.

La prestazione è fruibile fino al compimento dell'ottavo anno di età del figlio ed è aggiuntiva all'indennità di legge.

La richiesta va presentata tramite il portale ABACO secondo quanto previsto dall'art.14.

#### **ART. 16 - FREQUENZA SCOLASTICA**

Per Frequenza scolastica si intende quanto compreso al punto 2 dell'art.13, lettere da a) a f).

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW2 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla, nelle modalità previste dall'art.14, all'impresa corredata della eventuale documentazione comprovante la situazione evidenziata:

- a) Asili Nido: ricevute di rette dell'anno attestanti il pagamento per la frequenza di almeno 4 mesi
- b) Scuole Materne: ricevute di rette dell'anno attestanti il pagamento per la frequenza di almeno 4 mesi
- c) Scuole Elementari: solo pubbliche
- d) Scuole Medie Inferiori: solo pubbliche
- e) Scuole Medie Superiori: solo pubbliche Dimostrare le frequenza dell'anno
- f) Università: Ricevuta pagamento tassa universitaria dell'anno
- g) La domanda di prestazione relativa ai punti c) e d) in cui dovrà essere obbligatoriamente inserito il C.F. del figlio per il quale la prestazione è richiesta costituisce autodichiarazione

La misura degli interventi relativi alla Frequenza scolastica previsti al punto 2. art.13 sono:

- a. per la frequenza degli asili nido: 350€
- b. per la frequenza delle scuole materne: 250€
- c. per la frequenza delle scuole elementari: 150€
- d. per la frequenza delle medie inferiori: 150€
- e. per la frequenza delle medie superiori: 200€
- f. per la frequenza dell'università: 400€

#### **ART. 17 – PERCORSI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Per Percorsi di Studio all'Estero si intende quanto compreso al punto 3 dell'art.13.

I dipendenti che hanno figli frequentanti scuole medie inferiori e superiori che promuovono soggiorni all'estero finalizzati alla frequenza in scuole di pari grado possono richiedere un contributo di 400€ compilando l'apposita modulistica denominata DW3 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa allegando la seguente documentazione:

- Programma predisposto dalla scuola frequentata dell'attività didattica all'estero;
- Iscrizione e pagamento quota prevista

I dipendenti che hanno figli iscritti all'Università e che sono stati ammessi al Programma Erasmus possono richiedere un contributo di 500€ compilando l'apposita modulistica denominata DW3 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla, nelle modalità previste dall'art.14, all'impresa allegando la seguente documentazione:

- Ammissione al Progetto Erasmus
- Documentazione attestante la frequenza nell'università all'estero

#### **ART. 18 -- BORSE DI MERITO SCOLASTICO**

Per Borse di Merito Scolastico si intende quanto compreso al punto 4 dell'art.13.

I dipendenti i cui figli concludono con merito un percorso di studio/formativo/ universitario viene riconosciuto un premio economico alle condizioni sotto riportate:

- Attestato di qualifica professionale conseguito negli Istituti Pubblici o presso Enti Formativi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna 250€
- Diploma di maturità con votazione minima di 80/100, 500 €
- Laurea triennale conseguita in corso con una votazione minima di 100/110, 700€
- Laurea specialistica conseguita in corso con una votazione minima di 100/110, 900 €
- Laurea a ciclo unico conseguita in corso con una votazione minima di 100/110, 1.600€

Master universitari e post universitari sono esclusi.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW4 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa, nelle modalità previste dall'art.14, corredata della documentazione comprovante il risultato raggiunto (p.e. copia del diploma) e il raggiungimento dello stesso nei tempi di corso previsti.

#### **ART. 19 -- CENTRI RICREATIVI ESTIVI**

Per Centri Ricreativi Estivi si intende quanto compreso al punto 5 dell'art.13.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW5 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla, nelle modalità previste dall'art.14, all'impresa corredata della documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

Ricevute pagamenti del periodo nell'anno

L'intervento è riconosciuto solo nel caso in cui la frequenza risulti da una ricevuta fiscalmente valida, e il periodo di frequenza sia tra giugno e settembre.

La misura prevista è di 40€ per settimana frequentata per un massimo di 4 settimane.

I soggiorni estivi di studio (corsi di lingua), in Italia o all'estero sono considerati oggetto di tale intervento.

#### **ART. 20 – TRASPORTO SCOLASTICO**

Per Trasporto Scolastico si intende quanto compreso al punto 6 dell'art.13.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW6 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

Abbonamento annuale o mensile che copra almeno 4 mesi nell'anno

L'intervento è riconosciuto anche nel caso degli scuolabus non gratuiti nel qual caso è sufficiente la richiesta presentata al Comune per utilizzare il servizio.

L'intervento è anche previsto a fronte di un utilizzo, nel periodo scolastico, di un mezzo pubblico di trasporto (bus o treno) in questo caso la documentazione ammessa è dei soli abbonamenti mensili o annuali e devono coprire almeno 4 mesi del periodo scolastico (settembre – giugno).

Gli abbonamenti, così come i servizi di scuolabus, devono essere riconducibili al figlio a carico del dipendente richiedente.

Non sono ammessi abbonamenti impersonali o singoli biglietti.

La misura per l'intervento è di 150€

#### **ART. 21 – SOSTEGNO PER NON AUTOSUFFICIENZA**

Per Sostegno per non autosufficienza si intende quanto compreso all'art.13, punto 7.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW7 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

allegare la documentazione comprovante lo stato di non autosufficienza, nonché di esistenza in vita, secondo quanto previsto di seguito.

L'intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore ha il riconoscimento d'invalidità di un familiare ai sensi ex art.3 comma 3 L.104/92 o nel caso di certificazione medica redatta da uno specialista di una struttura sanitaria pubblica dell'Emilia - Romagna attestata lo stato di invalidità del familiare. Si intendono per famigliari il coniuge, per il quale non sia intervenuta separazione legale, il convivente con cui sia stato sottoscritto contratto di convivenza ai sensi della L.76/2016 registrato all'anagrafe, gli ascendenti e i discendenti di primo grado del lavoratore richiedente; la parentela va dimostrata all'atto della richiesta.

La misura per l'intervento è di 400€

La prestazione per non autosufficienza non può essere richiesta consecutivamente per oltre un triennio.

#### **ART. 22 – LENTI CORRETTIVE - AUSILI ACUSTICI E ORTOPEDICI**

Per Ausili si intende quanto compreso all'art.13, punto 8.





Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW8 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata Ovvero:

- Prescrizione medica
- fattura/e intestata/e al lavoratore che documenti/no la spesa sostenuta nell'anno
- copia dell'eventuale parziale rimborso già ottenuto

L'intervento è riconosciuto nel caso in cui il dipendente richiedente abbia sostenuto spese per ausili acustici od ortopedici (p.e. plantari, busti, tutori) o lenti correttive, destinate allo stesso lavoratore non rimborsate da assicurazioni, anche sanitarie.

Gli ausili acustici od ortopedici a cui si riferisce la domanda di prestazione devono essere rispondenti ad una prescrizione medica specialistica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica dell'Emilia – Romagna, intestata al richiedente, mentre per le lenti è richiesta la prescrizione intestata al richiedente da un medico specialista operante in Emilia - Romagna; non sono quindi ammessi rimborsi per ausili di famigliari, anche a carico.

A fronte di un parziale rimborso, il Fondo interverrà per la parte residuale a carico del dipendente richiedente fino alla concorrenza dei massimali previsti.

La misura massima per l'intervento a favore di spese per lenti è di 150€

La misura massima per l'intervento a favore di spese per ausili acustici od ortopedici è di 300€  
L'intervento è a rimborso di una spesa sostenuta per un ausilio nuovo; l'intervento è richiedibile solo nel caso in cui le nuove lenti o il nuovo ausilio acustico debba colmare un maggiore deficit acustico o visivo.

#### **ART. 23 – SPESE FUNERARIE**

Per Spese Funerarie si intende quanto compreso all'art.13, punto 9.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW9 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

- certificato di morte del congiunto
- documentazione attestante il grado di parentela

Fatture intestate al lavoratore che documentino la spesa sostenuta nell'anno, in data non superiore a 3 (tre) mesi dalla data del decesso se avvenuto nell'anno precedente.


L'intervento è riconosciuto nel caso in cui il dipendente richiedente abbia sostenuto spese funerarie a suo carico, anche parziale.

Le spese funerarie si devono riferire ad un familiare del lavoratore ascendente, discendente di primo grado o al coniuge se convivente e per il quale non sia intervenuta separazione legale, il convivente con cui sia stato sottoscritto contratto di convivenza ai sensi della L.76/2016 registrato all'anagrafe.

La misura per l'intervento è di 500€

#### **Art. 24 – TICKET**

Per Ticket Sanitari si intende quanto compreso all'art.13, punto 10



Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW10 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

- prescrizione medica
- ricevuta del ticket pagato intestata al Lavoratore attestante la spesa sostenuta nell'anno

L'intervento è riconosciuto solo nel caso in cui la prestazione richiesta non sia prevista nel nomenclatore del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane San.Arti o da altri fondi contrattuali di sanità integrativa sostenuti dall'azienda.

Richieste fraudolente fanno decadere il lavoratore dal diritto alla presente prestazione e da qualsiasi altra prevista dal regolamento nell'anno di vigenza del regolamento

La disponibilità per l'intervento è di 150€ per anno solare.

#### **Art. 25 – CURE TERMALI**

Per Cure Termali si intende quanto compreso all'art.13, punto 11.

Le Cure Termali a cui si riferisce la domanda di prestazione deve essere rispondente ad una prescrizione medica specialistica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica dell'Emilia – Romagna, o del medico di base intestata al richiedente.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW11 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

- Prescrizione specialistica come sopra descritta
- Ricevute delle prestazioni termali effettuate

Spese per ticket non sono ammesse, eventualmente sono utili, qualora non rimborsate da San.Arti per la prestazione di cui all'art. 24.

La prestazione interviene per un massimo di 150€

#### **ART. 26 – TRASPORTO CASA LAVORO**

Per Trasporto Casa Lavoro si intende quanto compreso all'art.13, punto 12.

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita denominata DW12 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

L'intervento è riconosciuto a fronte di un utilizzo continuativo di un mezzo pubblico di trasporto (autobus o treno) in questo caso la documentazione ammessa è dei soli abbonamenti mensili o annuali e devono coprire almeno 6 mesi dell'anno.

Gli abbonamenti devono essere riconducibili al richiedente.

Non sono ammessi abbonamenti impersonali o singoli biglietti.

La misura per l'intervento è di 150€

L'intervento è "una tantum" è ammesso per anno solare.

## **ART. 27 – PUNTEGGIO PATENTE**

Per Punteggio Patente si intende quanto compreso all'art.13, punto 13

Il lavoratore richiedente deve compilare l'apposita modulistica denominata DW13 scaricabile dal sito EBER ([www.eber.org](http://www.eber.org)) e presentarla all'impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata. Ovvero:

- Iscrizione al corso e fattura intestata al titolare di domanda

L'intervento è riconosciuto esclusivamente nel caso in cui il dipendente richiedente, al fine di recuperare i punti decurtati sulla propria patente, si iscrive ad un corso presso un centro abilitato.

La misura dell'intervento è di 150€

---

## **PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

### **ART. 28 – SOSTEGNO AL REDDITO**

Il Fondo Sostegno al Reddito è destinato ad interventi nei confronti di quelle imprese i cui dipendenti si potrebbero trovare privi di ammortizzatori sociali per temporanee crisi di prodotto o di mercato.

Questa tipologia di intervento si aggiunge agli interventi previsti da FSBA per l'assegno ordinario e per l'assegno di solidarietà.


La dotazione economica è annualmente preventivata e gli interventi sono effettuati fino a concorrenza delle risorse disponibili.


### **ART. 29 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**


L'accesso alle prestazioni previste dal FSR, è riservato a quelle imprese la cui tipologia contrattuale prevede la corresponsione della quota indicata al punto c) del titolo 3) Sostegno al Reddito e intervento della bilateralità dell'accordo interconfederale – intercategoriale del 27 settembre 2017



### **ART. 30 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E ACCORDO SINDACALE**

La prestazione è attivabile solo con accordo sindacale redatto nelle stesse modalità e con le stesse regole con le quali, in Emilia Romagna, si sottoscrivono e si attivano gli accordi per l'assegno di sospensione ordinaria.

La prestazione è per ogni lavoratore presente in azienda la cui anzianità aziendale è di almeno 90 giornate, e il suo computo può essere a giornata. 

La prestazione, a differenza di quanto erogato da FSBA, non consente il versamento della contribuzione correlata, ed è da considerarsi quindi un solo sostegno economico ai dipendenti che la ricevono. 

Tale prestazione si rende disponibile anche alle imprese che accedono alla prestazione straordinaria prevista dall'accordo del 17 dicembre 2018 per quanto determinato al successivo art.30 punto a) nella misura di 10 giornate annue per impresa senza alcuna quantificazione per dipendente, mentre non è disponibile per quanto previsto al punto b). 



### ART. 31 – MISURA E QUANTITÀ

- a) Sono disponibili al massimo 10 giornate lavorative per azienda all'anno e al massimo 5 giornate all'anno per ogni lavoratore, i massimali indicati vanno entrambi rispettati,

L'accordo di sospensione dovrà garantire la contribuzione minima settimanale pertanto non potranno essere effettuate sospensioni a 0 ore per l'intera settimana

Le giornate non utilizzate non sono riportate all'anno successivo.

La prestazione può intervenire quando l'azienda ha fruito almeno del 50 % delle giornate di assegno ordinario di FSBA

La misura dell'intervento è pari al 60% della retribuzione nella misura dei massimali INPS previsti per la CIGO.

- b) È prevista una prestazione di integrazione al reddito dei lavoratori posti in sospensione FSBA a 0 ore per almeno un mese, nella misura massima di 50€ settimanali. La domanda va effettuata successivamente all'avvenuta sospensione e previo accordo sindacale. E' concedibile per un massimo di 6 settimane

### ART. 32 - RENDICONTAZIONE

La rendicontazione segue le già consolidate prassi utilizzate per FSBA e per la prestazione straordinaria prevista dall'accordo del 17 Dicembre 2018.

In sede di rendicontazione, qualora si valuti più vantaggioso un utilizzo di questa prestazione in luogo dell'intervento di FSBA, va evidenziata la scelta che è resa possibile solo se è stata prevista questa opzione in sede di accordo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.31.

### ART. 33– LIQUIDAZIONE

La liquidazione della prestazione segue le già consolidate prassi utilizzate in EBER.

---

### PRESTAZIONI PER IMPRESE

#### Art 34.

Il fondo garantisce un'unica prestazione per anno solare.

Entro marzo 2020 le Parti si incontreranno per verificare la sostenibilità economico-finanziaria del Fondo e decideranno se sarà possibile liquidare anche le domande eccedenti la prestazione erogata.

Il fondo si riserva la possibilità di erogare anche quote inferiori al tetto massimo delle prestazioni successive alla prima in ragione delle disponibilità.

#### ART. 35 -INVESTIMENTI AZIENDALI (II)

Sono previsti interventi a favore delle imprese artigiane che svolgono investimenti all'interno dell'impresa in

particolare:

- a) inerenti al miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di ambiente e sicurezza, volti al miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso ulteriori interventi aggiuntivi alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali quali ad esempio:
  - contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro;
  - adozione misure di sicurezza sismica
  - contenimento delle emissioni in atmosfera
- b) relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti o specifiche attrezzature coerenti e funzionali con la gestione caratteristica dell'impresa;
- c) relativi all'allestimento di automezzi strettamente attinenti all'attività aziendale nonché l'installazione di impianti di alimentazione alternativi non inquinanti (GPL, Metano);
- d) in relazione a ristrutturazione o al rinnovo dei locali aziendali;
- e) per adottare misure di contenimento energetico prive di contributi diretti quali ad esempio:
  - impianti di energia alternativa;
  - impianti di illuminazione a basso consumo energetico
- f) software volto alla produzione, quali ad esempio:
  - programmi e applicativi dedicati alla produzione


Sono ammessi interventi articolati su più linee (dalla lettera a alla lettera f) la cui documentazione dovrà pervenire ad EBER tramite il portale ABACO entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

E' fissata in 7.500 € la soglia minima di investimento per ogni voce di ogni singola linea, fatta eccezione per le linee indicate ai punti c) e f) per i quali si fissa rispettivamente in 2.000 e 5.000€

Per le imprese artigiane dei settori dell'acconciatura, dell'estetica e delle pulizie la soglia minima per gli interventi di cui al punto b) relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti o specifiche attrezzature, è fissata in 2.000€

Ogni richiesta deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale ABACO corredata da:

- documentazione delle spese sostenute;
- eventuale documentazione per le pratiche edilizie;
- in caso di acquisto tramite leasing: copia del contratto di leasing sottoscritto dalle parti e copia della fattura relativa al primo canone periodico;



Il contributo è sempre del 10% delle spese ammesse e può raggiungere la somma prevista dal limite triennale.

#### **ART. 36- QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI (I2)**

Sono previsti interventi a favore delle imprese artigiane interessate alla certificazione di qualità, alle procedure relative all'apposizione del marchio CE e alla rispondenza del prodotto alla direttiva macchine 89/392/CEE e al deposito di brevetti, in particolare per:

- l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- la prima certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000, non sono ammessi successivi aggiornamenti, (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente sia in Italia che all'estero);
- il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al 20% delle somme ammesse.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 15.000,00, nel rispetto dei massimali previsti al successivo art.40

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.500,00.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale ABACO e accompagnate da:

- ◆ relazione illustrativa degli interventi svolti;
- ◆ documentazione delle spese sostenute per gli adempimenti relativi a:
  - Analisi progettuale della macchina.
  - Verifica dello stato di conformità della macchina/analisi dei rischi.
  - Stesura fascicolo tecnico.
  - Progettazione modulo "dichiarazione di conformità" e istruzioni per la relativa compilazione.
  - Progettazione e stesura del manuale d'uso e manutenzione
  - Certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000.
  - Deposito brevetti.

#### **ART. 37- FORMAZIONE IMPRENDITORI (I3)**

Sono previsti interventi a favore dei titolari o i collaboratori familiari o i soci direttamente impegnati nelle attività aziendali (esclusi i soci di solo capitale) per la partecipazione a:

- a. percorsi formativi collettivi rivolti agli imprenditori;
- b. percorsi formativi individuali rivolti agli imprenditori;
- c. seminari tecnici.

Il Fondo interviene con i seguenti massimali:

- per quanto previsto al punto a  
30 ore, ad un costo orario massimo di € 40 corrispondente ad un contributo massimo € 1.200
- per quanto previsto al punto b.  
15 ore ad un costo orario massimo di €80.00 corrispondente ad un contributo massimo € 1.200
- per quanto previsto al punto c.  
50% del costo di partecipazione per un contributo massimo di € 1.200

Non sono previsti rimborsi per corsi di Formazione obbligatoria

L'intervento è esplicitamente negato a quanti non siano titolari di impresa o loro assimilati, quali ad esempio:

- dipendenti
- collaboratori o consulenti professionali
- personale in rapporto parasubordinato

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale ABACO e accompagnate da:

- copia del programma del corso o del seminario a cui si è partecipato
- comprovato riscontro della durata in ore del corso e del suo costo orario
- copia della scheda di adesione e della fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione
- copia dell'attestato di partecipazione


#### **ART. 38 - IMPRENDITORI - ASTENSIONE PER MATERNITÀ (IW1)**

E' previsto un intervento a favore delle imprese artigiane le cui titolari o le collaboratrici familiari o le socie direttamente impegnate nelle attività aziendali (escluse le socie di solo capitale) si trovino nelle condizioni per accedere alle prestazioni di cui all'art. 66 D.Lgs. 151/01.

L'intervento è determinato in 2.000 € da corrispondersi in unica soluzione a fronte della fattispecie prevista, indipendentemente dai massimali previsti al successivo art.37. La prestazione maternità imprenditrici è esclusa dal cumulo con le altre prestazioni rivolte alle imprese.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale ABACO e accompagnate da copia della richiesta effettuata dall'avente diritto a INPS e/o dell'atto di nascita del bambino.

#### **ART. 39- TEMPI DI PRESENTAZIONE RICHIESTE**



Le richieste relative agli interventi di cui sopra, vanno presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale ABACO entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a cui si riferisce la documentazione necessaria.

#### ART. 40- MASSIMALI ANNUI E TRIENNALI


La somma, complessivamente erogabile ad ogni singola impresa, per anno solare, cumulando l'insieme delle provvidenze da essa percepite non può superare gli importi indicati nella seguente tabella


Da 1 a 3 dipendenti	Da 4 a 6 dipendenti	Da 7 a 10 dipendenti	Oltre 10 dipendenti
1.200 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €



Il numero di dipendenti verrà calcolato come media mensile dei versamenti sui 12 mesi precedenti la richiesta (o dell'anno precedente).

Gli importi di cui sopra vanno intesi come contributo massimo percepibile nell'arco di un triennio.

Il triennio si computa a partire dal 2019

  
CONFARTIGIANATO ER.

  
CNA EMILIA ROMAGNA

  
CLAI  
  
CASARTIGIANI o/r

  
CISLER.

